

Repubblica e Cantone
Ticino

Il Consiglio di Stato

Ufficio federale dell'ambiente UFAM
Divisione Sostanze, suolo, biotecnologia
3003 Berna

Seconda revisione dell'Ordinanza sulla riduzione dei rischi inerenti ai prodotti chimici ORRPChim

Gentili signore, egregi signori,

con scritto del 10 dicembre 2008 avete invitato i servizi cantonali preposti all'applicazione della Legge federale sui prodotti chimici a prendere posizione sulla seconda revisione dell'Ordinanza federale sulla riduzione dei rischi inerenti ai prodotti chimici ORRPChim.

Ringraziamo per l'opportunità che ci avete concesso di potere esprimere una nostra presa di posizione nel merito che trovate allegata.

Cogliamo l'occasione per invitarvi a considerare le nostre osservazioni e restiamo volentieri a disposizione per le domande che potessero occorrere.

Con i migliori saluti.

PER IL CONSIGLIO DI STATO

Il Presidente:

M. Borradori

Il Cancelliere:

G. Gianella

Allegato: presa di posizione alla seconda revisione dell'Ordinanza sulla riduzione dei rischi inerente ai prodotti chimici ORRPChim

Copia: - Dipartimento del territorio, Residenza
- Divisione dell'ambiente, Residenza
- ~~Deputazione ticinese alle Camere federali, Residenza~~

Osservazioni alla proposta di seconda modifica ORRPChim

Con la revisione sono previsti diversi adeguamenti dell'ORRPChim all'ordinamento legislativo europeo.

I dispositivi concernenti le sostanze nocive nelle pile e negli apparecchi elettronici, come pure nei veicoli, sono adeguati al nuovo stato della legislazione europea. È inoltre introdotto un nuovo divieto concernente gli alchilsulfonati fluorati.

Contemporaneamente sono pure previste singole modifiche di determinate sostanze nocive in preparati e oggetti. Si tratta per lo più di adeguamenti a nuove esigenze o riconoscimenti. Nuove prescrizioni riguardano poi prodotti catramosi e la loro applicazione.

In questo contesto l'onere di controllo per i servizi cantonali aumenta ulteriormente.

A *Constatazioni d principio e richieste*

Ripresa dal nuovo ordinamento EU

Sosteniamo di principio l'introduzione delle modifiche previste in armonia con il diritto europeo.

L'obiettivo dovrebbe comunque essere anche quello di un'introduzione contemporanea in Svizzera e negli Stati EU.

Prescrizioni sui metalli

Per il settore dei metalli, nonostante i miglioramenti che si intendono introdurre, rimangono punti controversi circa l'applicazione della norma, da chiarire per diversi gruppi di prodotti e oggetti. Le disposizioni su singoli metalli si situano ancora in diversi allegati la cui interrelazione non è di facile comprensione per l'utente.

Gas fluorati a effetto serra / stabili in aria

Al di là di una buona convergenza dei dispositivi EU con quelli svizzeri, propugniamo l'allestimento di una lista unificata delle sostanze interessate dal campo di applicazione.

Compiti assegnati ai Cantoni

Il controllo dei nuovi dispositivi, in particolare per le limitazioni dei prodotti catramosi e dei perfluorotano sulfonati PFOS, le prescrizioni circa l'etichettatura dei gas a effetto serra e le modifiche sui metalli pesanti in diversi gruppi di prodotti aumentano sensibilmente l'impegno dei servizi cantonali da approfondire per il controllo di mercato.

B *Presa di posizione sulle singole modifiche dell'ORRPChim*

Allegato 1.1 Composti organici alogenati vietati

La modifica è sostenuta

Allegato 1.3 Idrocarburi alifatici clorurati

Le eccezioni previste al cpv.2 sono da limitare nel tempo, p.e. a 1 anno. Il motivo è d'ascrivere all'elevata tossicità ed ecotossicità dei prodotti in questione. Limitando nel tempo le eccezioni, riteniamo sia possibile incentivare soluzioni tecniche per le quali deve essere applicato il principio di minimizzazione relativo alle sostanze cancerogene (p.e. del cloroformio) e di ricerca di alternative più rispettose dell'ambiente.

Allegato 1.5 Sostanze stabili nell'aria rispettivamente sostanze fluorate a effetto serra

Di principio la modifica è sostenuta. Una contrassegnazione chiara e univoca delle sostanze stabili nell'aria, in particolare a effetto serra, sui diversi contenitori, apparecchi e impianti e in sintonia con le prescrizioni europee appare necessaria.

Chiediamo comunque che il concetto generale di sostanze stabili nell'aria sia sostenuto introducendo un elenco completo delle stesse da tenere periodicamente aggiornato. Ne va della migliore comprensione per i partner della catena di utilizzo (produttore, fornitore, venditore, utilizzatore). Quest'operazione non dovrebbe essere particolarmente onerosa in considerazione delle frequenti modifiche a cui l'ORRPChim periodicamente sottostà.

Nell'elenco sono pure da riportare le sostanze fluorate a effetto serra elencate nell'ordinanza UE 842/2006 senza sovrapposizioni ai fini di un'applicazione diretta e non splittata in diverse normative.

Nel merito osserviamo che:

sostanze regolamentate solo in Svizzera:	HFE-7100, NF ₃
sostanze sinora non regolamentate in Svizzera:	HFC 152A, HFC 236cb

Allegato 1.7 Mercurio

Sosteniamo la proposta di trasporre le prescrizioni relative alla presenza di mercurio in veicoli, rispettivamente apparecchi elettrici ed elettronici nell'allegato 2.16 ORRPChim. In questo allegato si trovano già le prescrizioni per altri metalli pesanti.

Conveniamo inoltre con una definizione precisa intesa a specificare il divieto di immissione sul mercato di termometri per la misurazione della temperatura corporea contenenti mercurio.

Allegato 1.15 Catrami/asfalti (nuovo allegato)

Riteniamo giustificato l'intendimento di limitare il contenuto massimo in composti policiclici aromatici in diversi gruppi di prodotti.

I nostri servizi tecnici ritengono le disposizioni della variante 1 più adeguata.

L'introduzione di questa misura, che interesserà maggiormente gli asfalti provenienti dai bitumi, sarà concretizzabile solo se accompagnata da procedure e strumenti analitici adeguati, da sviluppare dall'UFAM. La determinazione analitica dei PAH dovrà essere affidabile e garantire una sufficiente tempestività.

Per la lavorazione di asfalto di demolizione a caldo (capoverso 3, lett. d) chiediamo che il valore limite generale per il PAH sia portato a 250 mg/kg. Si tratta di una condizione che se da un lato può sembrare più restrittiva, dall'altro può esentare riutilizzi successivi da un'ulteriore indagine analitica, finanziariamente onerosa

Allegato 1.16 Perfluorottano sulfonati

Il perfluorottano sulfonato, sostanza il cui impiego è disciplinato nella Convenzione di Stoccolma sui POP, è regolamentato dalla direttiva 2006/122/EU. La ripresa nel diritto svizzero di questa direttiva è sostenuta.

Allegato 2.1 Detersivi per tessuti

Allegato 2.2 Prodotti di pulizia

Abbiamo propugnato questa modifica e la sosteniamo fortemente. Per le valutazioni di carattere ambientale è importante per le autorità esecutive (comprese quelle cantonali) disporre di chiare precisazioni riguardo alla dichiarazione dei conservanti e dei dati concernenti la formulazione dei prodotti. Ciò permetterà una migliore applicazione della legislazione vigente in materia di protezione ambientale sul territorio.

Allegato 2.3 Solventi

Per la contrassegnazione delle sostanze a effetto climatico rimandiamo alle osservazioni relative all'allegato 1.5.

Allegato 2.4 Biocidi

Riteniamo non necessario un termine transitorio così lungo per l'impiego di sostanze nocive nelle traversine ferroviarie. Come controproposta indichiamo la metà del 2010.

Disturba di fatto che, nonostante il divieto di fornitura di traversine ad alto contenuto di sostanze nocive, le stesse possano essere ancora riutilizzate anche in zone sensibili. Con l'introduzione dell'ORRPChim, l'uso di vecchie traversine era stato di fatto confinato a un'applicazione ferroviaria.

Non è compito del legislatore giustificare l'uso di resti di magazzino poco prima della messa in vigore del divieto sulle traversine ad alto contenuto di sostanze pericolose. Queste sono da smaltire attraverso canali riconosciuti.

La popolazione è stata sensibilizzata sull'argomento e reclama frequentemente per nuove installazioni con vecchio legno impregnato, anche al di fuori delle zone residenziali.

Chiediamo quindi lo stralcio del capoverso 7 e la riformulazione del capoverso 1.5

Allegato 2.9 Materie plastiche e additivi

Vedi le osservazioni circa la contrassegnazione delle sostanze a effetto climatico all'allegato 1.5.

Allegato 2.10 Prodotti refrigeranti

Vedi le osservazioni circa la contrassegnazione delle sostanze a effetto climatico all'allegato 1.5.

Per quanto riguarda i termini di transizione per le autorizzazioni di nuove termopompe in edifici abitativi sosteniamo caldamente il posticipo al 2013.

Per quanto concerne la problematica dell'HFC R134a utilizzato negli impianti di climatizzazione degli autoveicoli, chiediamo che sia verificata la condizione di stato della tecnica esistente. Oggi si dà per scontato che questi impianti debbano funzionare a R134a, non affrontando adeguatamente le richieste postulate dalla politica climatica della Confederazione

Chiediamo che l'obbligo di notifica ai sensi del capoverso 5 dell'allegato 2.10 debba essere mantenuto anche in seguito a una sostituzione del prodotto refrigerante in un impianto esistente (alcune situazioni possibili). Questa richiesta si basa sulla constatazione che dal 1° gennaio 2010 vige un divieto di rabbocco degli impianti di refrigerazione con HCFC vergini. Gli esperti del ramo segnalano che l'R22 può essere in questi casi sostituito p.e. con il R427a senza perdite significative di efficienza e di modifica degli impianti.

Allegato 2.11 Prodotti estinguenti

Vedi le osservazioni circa la contrassegnazione delle sostanze a effetto climatico all'allegato 1.5.

Chiediamo comunque che siano introdotti i termini transitori secondo allegato 1.16, visto che determinanti prodotti estinguenti sono a base di PFOS. Si tratta anche in questo caso di una condizione per una maggiore chiarezza legislativa a favore dell'utente.

Allegato 2.12 Confezioni spray

Vedi le osservazioni circa la contrassegnazione delle sostanze a effetto climatico all'allegato 1.5.

Allegato 2.15 Pile

Siamo molto spiaciuti che si vogliano adottare le prescrizioni della direttiva 2006/66/EU per le pile a bottone sigillate. I contenuti massimi di mercurio consentiti sarebbero ben superiori a quelli attuali (da 0.0005 % a 2 %). C'è quindi da sperare che queste pile siano sistematicamente separate in occasione del triage degli scarti elettrici ed elettronici per un conferimento a ditte di smaltimento riconosciute.

Per il resto sosteniamo le modifiche.

Allegato 2.16 Disposizioni particolari concernenti i metalli

Chiediamo che i termini transitori relativi alle prescrizioni dell'allegato 2.16 siano posti alla fine delle prescrizioni inerenti a ogni singolo gruppo di oggetti.

C Altre richieste per precisazioni di limitazioni

Allegato 2.8 Pitture e lacche

Riguardo ai contenuti di cadmio sono da chiarire le interfacce con l'allegato 2.15.

Allegato 2.9 Materie plastiche e additivi

Riguardo ai contenuti di cadmio sono da chiarire le interfacce con l'allegato 2.15.

D Richieste non contemplate nel progetto di modifica

Allegato 2.14 Condensatori e trasformatori

La Confederazione dovrebbe assicurare, in collaborazione con i Cantoni e le associazioni di categoria (del settore elettrico), una migliore base legale dell'allegato 2.14.

Lo scopo è il riconoscimento sistematico della messa fuori esercizio e dello smaltimento di apparecchi ancora presenti sul territorio contenenti sostanze pericolose in apparecchi dal peso totale superiore a 1 kg.